



Consulenti del Lavoro

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER n. 1 del 1° Febbraio 2022

COME CAMBIA LA BUSTA PAGA NEL 2022

La legge di Bilancio 2022 (n. 234 del 30 dicembre 2021) ha apportato significative novità che interessano la gestione delle buste paga per l'anno corrente. Oltre alle modifiche sul calcolo dell'imposta lorda e delle detrazioni di imposta, l'esecutivo è intervenuto sull'aliquota contributiva a carico dei lavoratori stabilendone una riduzione. Interventi anche sul trattamento integrativo (ex bonus Renzi). A queste importanti novità si aggiungeranno, a far data dal 1° marzo 2022, quelle relative al nuovo "Assegno Unico Universale" che andrà a sostituire, principalmente, l'erogazione in busta paga degli Assegni per il Nucleo Familiare e le detrazioni di imposta per i figli fino a 21 anni di età.

Ma vediamo sinteticamente le novità.

MODIFICHE AL CALCOLO DELL'IMPOSTA LORDA.

Con l'art.1, comma 2, della Legge di Bilancio 2022 si stabiliscono nuove aliquote (ridotte a 4, rispetto alle precedenti 5), e nuovi scaglioni, per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sui redditi sino a 50.000 euro si segnalano riduzioni del prelievo nell'ordine del 2 o 3% secondo le fasce.

MODIFICHE AL SISTEMA DI DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA.

Lo stesso art.1, comma 2, della Legge di Bilancio, interviene anche sul sistema di determinazione delle detrazioni di imposta, modificando l'art. 13 del D.P.R. 917/86 (Testo Unico Imposte sui Redditi). Di fatto il nuovo sistema introduce un meccanismo per cui nella determinazione delle detrazioni si registra un vantaggio a favore del lavoratore con una evidente diminuzione del carico fiscale, che si traduce in un aumento della retribuzione netta.

DIMINUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEI LAVORATORI.

L'art. 1, comma 121, della Legge di Bilancio 2022, introduce in via eccezionale, per il solo anno 2022, una riduzione dello 0,80% dei contributi a carico dei lavoratori. In altri termini i dipendenti avranno una minore trattenuta previdenziale in busta paga. Unica condizione è che la retribuzione imponibile del soggetto interessato, ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro mensili.

NUOVO TRATTAMENTO INTEGRATIVO (EX BONUS RENZI).

L'art. 2, comma 3, della più volte citata Legge di Bilancio, modificando l'art. 1 del D.L. 3/2020 (trattamento integrativo ex bonus Renzi), riduce da 28.000 a 15.000 euro annui la soglia oltre la quale il bonus non spetta, salvo il verificarsi di una particolare condizione secondo la quale ci si dovrebbe trovare ad avere le detrazioni di imposta (comprese quelle per carichi di famiglia) superiori come importo all'imposta lorda. **Al superamento della predetta soglia di 15.000 euro, pertanto, salvo rare eccezioni, non comparirà più nel prospetto di paga la voce "Trattamento Integrativo D.L. 3/20". Ad ogni modo, nella generalità dei casi, la combinazione di diversi fattori quali la diminuzione del carico fiscale e previdenziale, come sopra detto, non comporterà diminuzioni nei netti delle retribuzioni rispetto al 2021 ma, sempre fatte salve particolari situazioni, un sia pur modesto aumento.**

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE DAL 1° MARZO 2022.

Da questa data "l'Assegno Unico Universale" andrà a sostituire, principalmente, l'erogazione in busta paga degli Assegni per il Nucleo Familiare, e le detrazioni di imposta, per i figli minori (se maggiorenni fino a 21 anni di età, rientreranno nel beneficio a determinate condizioni). L'erogazione al lavoratore, come detto, non andrà più effettuata nella busta paga del dipendente ma, a richiesta di quest'ultimo, direttamente dall'INPS che pagherà attraverso bonifico sull'IBAN del soggetto interessato (cfr. nostra circolare n. 14/2021, presente anche nel nostro sito www.studiopirinu.it).